



# 171557

Oggetto

## REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 25223/2004

Cron. 17155

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 5204

Dott. UGO VITRONE

- Presidente - Ud. 17/06/2009

Dott. ALDO CECCHERINI

- Consigliere - PU

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

Dott, LUIGI SALVATO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

sul ricorso 25223-2004 proposto da:

SOCIETA: COOPERATIVA TEATRO DELLE VOCI A R.L. (c.f.

07600490580), in persona del legale rappresentante pro

SENTENZA

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

BRINDISI 18, presso l'avvocato FUBELLI ALESSANDRO, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

2009

1129

~ ricorrente -

#### contro

A. MANZONI & C. S.P.A. (c.f. e P.I. 04705810150), in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore,

1

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato CHIRICO MARIA LEONILDA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO, giusta procura in calce al controricorso;

#### - controricorrente -

#### contro

FALLIMENTO SOCIETA: COOPERATIVA TEATRO DELLE VOCI A R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4173/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2003; IL CASO.it udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza 30 luglio 1999, ha accolto l'opposizione proposta dalla soc. coop. Teatro Roma a r.l. contro la con sentenza del 26.6.1993 che ne aveva dichiarato il fallimento, ma nel contempo ha respinto la domanda con cui detta opponente aveva chiesto la condanna generica del creditore istante società A. Manzoni al risarcimento dei danni procurati dalla dichiarazione di fallimento. IL CASO.it La Corte d'appello di Roma, con la decisione ora impugnata n. 4173 depositata il 6 ottobre 2003, dato atto che l'appello proposto dalla società coop. Teatro di Roma aveva investito la sola pronuncia di rigetto generica, dell'anzidetta domanda di condanna dichiarato anzitutto l'inammissibilità, in formulate solo in sede di gravame, delle domande subordinate tese ad ottenere la liquidazione del danno in quella sede, e quindi, pronunciando sull'anzidetto motivo di gravame, ha confermato 1a precedente statuizione, sostenendo che il disposto dell'art. 21 1.f. non ammette scissione della domanda di danni tra accertamento della responsabilità e quantificazione del pregiudizio, in quanto attribuisce al giudice dell'opposizione competenza inderogabile a provvedere su entrambi i detti profili.

Contro questa decisione la società coop. Teatro Roma a r.l. ha proposto il presente ricorso per cassazione con tre mezzi resistiti con controcorso dalla società intimata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare deve respingersi l'eccezione della resistente d'inammissibilità del ricorso scaturente dall'omessa indicazione della carica rivestita dal sig. De Tollis Matteo, il quale ha agito in nome e per conto della società ricorrente, e della fonte dei suoi poteri.

IL CASO it

È jus receptum che ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si sia qualificato legale rappresentante di una persona giuridica non occorre verificare la sussistenza effettiva del suo potere rappresentativo, laddove il suo esercizio venga speso nell'intestazione dell'atto cui la accede. È piuttosto onere di controparte, se ritiene di contestare tale qualità ovvero la fonte del potere esercitato, dedurre e dimostrare l'assenza rapporto organico, dunque l'insussistenza di potere (cfr. per tutte Cass. n. 23724/2007). Nella specie tale onere deduttivo non è stato assolto; la resistente зi è limitata infatti richiamare а contrapposto onere probatorio da cui la ricorrente, come premesso, è invece del tutto affrancata.

La ricorrente col primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. insufficiente d'omessa. vizio correlato motivazione. giudice Ascrive al contraddittoria d'appello omessa pronuncia sulla censura indirizzata contro il rigetto della domanda di danni per mancanza di prova, con cui si era invocato l'esercizio, anche in via officiosa e secondo parametro equitativo, del di fatto un potere di condanna in presenza potenzialmente lesivo. Deduce inoltre omessa disamina della copiosa documentazione prodotta al subito, del pregiudizio l'entità dimostrare riconducibile alla distruzione dell'attività teatrale dall'iniziativa del creditore istante, circostanza sulla quale decisione impugnata non spende alcun argomento critico.

territoriale la Corte ha Lamenta infine che subordinata di condanna interpretato la domanda generica al di fuori del contesto dell'atto d'appello, che conteneva domanda tesa ad ottenere liquidazione diretta del danno. IL CASO.it

La società resistente replica deducendo che il giudice d'appello ha esattamente individuato il thema decidendum, motivando congruamente la decisione. La responsabilità del creditore procedente ha natura processuale, donde la competenza a provvedere sull'an

ĸ

e sul quantum spetta al giudice investito della causa di merito.

### IL CASO.it

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello avesse esclusivamente la pronuncia investito solo edd'inammissibilità della domanda di condanna generica, omesso ogni rilievo critico sul capo, autonomo, contenente pronuncia di rigetto della domanda condanna per assenza di prova. Ha quindi provveduto confermando la decisione gravata, senza pronunciare sulla statuizione di merito, sulla quale si era ormai suddetta fondato giudicato interno. На formato conclusione sull'interpretazione della censura che era ad essa riservata in via esclusiva, e di cui ha dato conto con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, perciò sicuramente incensurabile in questa sede. In tale ultima prospettiva, l'accertamento di riguardo all'intero condotto contesto fatto con dell'atto d'appello, non risulta che ne abbia alterato né il senso letterale né il contenuto sostanziale. Difatti, dalla lettura delle parti, sia enunciativa che critica, dell'atto d'appello, il cui testo il motivo riproduce riferendolo in verità suggestivamente per estratti, nonché delle conclusioni rese innanzi all'organo di gravame, il cui esame è consentito in questa sede in ragione della natura processuale della



questione trattata, emerge la devoluzione al giudice dell'impugnazione della sola problematica concernente l'ammissibilità domanda di condanna generica. In tale limitata prospettiva risultano infatti coltivati gli argomenti critici prospettati dall'appellante, odierna ricorrente, che ribadì la mera potenzialità del danno quale elemento sufficiente in linea di principio a sostenere la condanna generica, sempre e comunque con riserva della prova dell'esistenza del danno a fase successiva, dunque in separata sede. IL CASO it La decisione in esame ha statuito su tale thema disputandum, giova ribadire unico ed effettivo oggetto del devolutum, con statuizione che, corretta in punto di diritto laddove ribadisce che la natura processuale della responsabilità prevista dall'art. 21 l.f. non ammette scissione tra accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante, stessa prevista dall'art. 96 c.p.c., e prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa fallimento (cfr. per tutte Cass. n. 16881/2002, v. n. 16308(2007, n. 28226/2008), neppure è stata fatta segno di critica in relazione a tale passaggio logico decisivo che sostiene пe la conclusione. considerazioni svolte in questa sede sono

40

inconferenti in quanto, senza neppure cogliere l'effettiva ratio decidendi, si basano su supporto argomentativo riferito genericamente all'ammissibilità della condanna generica in presenza di potenziale danno, nella cui prospettiva potrebbero aver avuto rilevanza i documenti asseritamente negletti.

A)

Il dato è tranciante e rende inutile l'esame del secondo motivo con cui la ricorrente denuncia medesimo vizio, sostenendo che le domande dichiarate inammissibili perché nuove, non sono tali in quanto rappresentano sviluppo logico delle conclusioni formulate nell'atto d'appello. IL CASO.it Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 l.f. e degli artt. 278 96 c.p.c., deducendo omesso esame dei motivi d'appello con cui si era riaffermata la richiesta, formulata in primo grado, di liquidazione in separata sede da intendersi nel senso della rimessione allo stesso giudice per la determinazione del quantum debeatur.

La resistente replica per l'infondatezza anche di tale censura.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le domande subordinate, tra cui quella con cui l'appellante aveva chiesto rimettersi la causa sul ruolo per la nomina di un c.t.u. al fine di determinare il quantum, poichè rappresentava domanda nuova, sulla quale controparte aveva altresì rifiutato il contraddittorio. Questa ratio decidendi non è stata censurata, o meglio la decisione in parte qua è stata criticata in una prospettiva ben diversa, distorta rispetto al percorso logico che l'ha determinata.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

POM IL CASO.it

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17.6.2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

Moin John Willy

(Dott. Ugo Vitrone)

Mog Vilson

IL CANCELLIERE Alfondo Madafferi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile

epositato in Cancelleria

Deposita 2 106. 2009

IL CANCELLIERE